

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2960

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza
per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette

Presentato alla Presidenza il 7 gennaio 1971

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, detto in seguito brevemente « Fondo » è stato istituito con legge 2 aprile 1958, n. 377, detta in seguito brevemente « legge n. 377 », ed ha natura integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per quanto concerne il trattamento di pensione, affidato in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Lo stesso Fondo corrisponde agli aventi diritto le prestazioni in capitale, di cui agli articoli 41 e seguenti della legge n. 377, affidate in gestione all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), per convenzione stipulata con l'INPS ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge n. 377.

L'allegato disegno di legge deriva da un accordo che era stato stipulato dai rappresentanti sindacali di categoria nel febbraio 1964 e trasfuso poi nella proposta di legge n. 2377, che l'onorevole Bemporad aveva presentato alla Camera dei deputati il 22 maggio 1965 e che decadde con la fine della decorsa legislatura.

Successivamente, quell'accordo fu riveduto da una commissione di studio, all'uopo nominata dal comitato speciale del Fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 377, attesa la necessità di armonizzare, il più possibile, le norme del Fondo stesso con quelle socialmente più avanzate dell'assicurazione generale obbligatoria, e di dare una diversa disciplina alla gestione per le prestazioni in capitale.

Il presente provvedimento — sul quale si è favorevolmente pronunziato il comitato speciale del Fondo nella seduta del 30 aprile 1969 — consta di quattro titoli e si articola nei seguenti punti fondamentali:

1) iscrizione al Fondo dei dipendenti da associazioni nazionali, che per statuto abbiano la tutela e la rappresentanza sindacale di esattori o di lavoratori esattoriali;

2) trasformazione del sistema tecnico-finanziario, sia per quanto riguarda le prestazioni di pensione sia per quanto concerne le prestazioni in capitale;

3) determinazione dell'aliquota contributiva, a seguito di appositi studi effettuati dal competente servizio statistico-attuariale del-

l'INPS, nella misura del 5,50 per cento della retribuzione imponibile, per il trattamento integrativo di pensione, e del 17 per cento, per le prestazioni in capitale;

4) elevazione della percentuale della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione dall'attuale 63 per cento al 65 per cento;

5) adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo per i familiari a carico del pensionato, a decorrere dal 1° luglio 1967, alle misure stabilite dall'ordinamento vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

6) estensione alle pensioni dovute dal Fondo ai superstiti delle più favorevoli norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

7) rivalutazione delle pensioni in base a diversi sistemi e con riguardo alla diversa decorrenza, con concessione di una indennità *una tantum* a tacitazione di pregresse rivendicazioni;

8) passaggio dall'INA all'INPS della gestione relativa alle prestazioni in capitale, con conseguente responsabilizzazione di un unico ente della complessiva gestione del Fondo.

* * *

Lo schema di provvedimento assume particolare rilievo per quanto concerne la determinazione degli oneri, che si riverseranno sul Fondo dal tradursi in legge dello Stato del provvedimento stesso.

La determinazione degli oneri interessa separatamente le prestazioni di pensione e le prestazioni in capitale secondo lo svolgimento che segue:

PRESTAZIONI DI PENSIONE.

A) *Onere immediato.*

La corresponsione dei miglioramenti già maturati comporta per il Fondo un onere immediato, valutato in complessivi 3.103 milioni di lire così ripartito:

per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950 . . .	L. 1.171 milioni
per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 »	1.932 »
In totale . . .	<u>L. 3.103 milioni</u>

B) *Onere futuro.*

La valutazione dell'onere complessivo da porre a carico del Fondo per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1972 è stata eseguita tenendo conto degli effetti delle leggi 18 marzo 1968, n. 238, e 30 aprile 1969, n. 153. Considerato che durante gli anni 1968 e 1969 è stato versato al Fondo il contributo nella misura del 5 per cento, il suddetto onere può essere valutato in 12.218 milioni di lire.

In relazione alla richiesta fatta dalla categoria interessata, per la copertura dell'onere indicato in 12.218 milioni di lire, dovrà essere integralmente utilizzata la disponibilità patrimoniale del Fondo nell'importo risultante dopo aver corrisposto ai pensionati gli arretrati per i miglioramenti già acquisiti (=3.103 milioni di lire, considerate come onere immediato) e dopo aver costituita la riserva legale al 1° gennaio 1970, prevista dalle nuove norme nella misura di 6.430 milioni di lire.

Dai calcoli effettuati è risultato che detta disponibilità patrimoniale, al 1° gennaio 1970, può essere valutata in circa 6.399 milioni di lire, così determinata:

patrimonio del Fondo al 1° gennaio 1968	L. 15.932 milioni
meno somme occorrenti:	
per la corresponsione ai pensionati degli arretrati per miglioramenti »	3.103 »
per la costituzione della riserva »	6.430 »
disponibilità patrimoniale del Fondo al 1° gennaio 1970	<u>L. 6.399 milioni</u>

Pertanto, utilizzando la suddetta disponibilità patrimoniale, il residuo onere del Fondo si riduce a 5.819 (=12.218 — 6.399) milioni di lire. Per coprire detto onere è necessaria un'aliquota media annua di equilibrio del 5,50 per cento, da corrispondersi a far tempo dal 1° gennaio 1969; aliquota che si ricava dal rapporto tra il residuo onere da sostenere ed il valore attuale delle retribuzioni, che saranno corrisposte alla categoria fino al 31 dicembre 1972.

PRESTAZIONI IN CAPITALE.

Lo schema di disegno di legge predisposto per la nuova regolamentazione della gestione per le prestazioni in capitale al personale esattoriale prevede, tra l'altro:

a) che la gestione sia retta con il sistema della « ripartizione » annuale dell'onere;

b) che l'integrazione dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro derivante da morte o da invalidità, faccia carico ad un'« assicurazione temporanea di gruppo », alla quale dovrà affluire un contributo annuo pari all'1 per cento della retribuzione imponibile;

c) che in seno alla gestione per le indennità di anzianità sia costituita una « speciale riserva », il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennità di anzianità corrisposte nell'anno medesimo. Tale consistenza dovrà essere raggiunta entro il primo decennio di applicazione della nuova regolamentazione, mediante il versamento di un'apposita aliquota contributiva annua.

A) *Aliquota media di equilibrio della gestione per le indennità di anzianità.*

L'ammontare della spesa necessaria per la corresponsione delle indennità di anzianità durante il periodo 1970-1972 è stata valutata in circa 15 miliardi di lire. Tenuto conto che al 1° gennaio 1970 la gestione dovrebbe presentare un disavanzo di circa 1,2 miliardi di lire (in quanto per l'anno 1968 e per i primi 7 mesi dell'anno 1969 è stata corrisposta la aliquota contributiva del 14 per cento) l'onere da coprire con la contribuzione della categoria può stimarsi pari a circa 16,2 miliardi di lire. Di conseguenza, per garantire l'equilibrio della gestione è necessario un contributo medio pari al 16 per cento delle retribuzioni. In effetti tale contributo, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1969, è già corrisposto dalla categoria a far tempo dal 1° agosto 1969.

B) *Aliquota dovuta per l'assicurazione temporanea di gruppo.*

Il disegno di legge prevede che l'ammontare dell'aliquota in questione resti determinata nella misura dell'1 per cento della retribuzione imponibile, e cioè sia pari a quella attualmente corrisposta in base alla legislazione vigente.

C) *Aliquota dovuta per la costituzione della riserva legale.*

Tale riserva dovrà essere costituita gradualmente, secondo quanto stabilito nel disegno di legge, nel corso del primo decennio di applicazione delle nuove norme.

Dalle previsioni effettuate è risultato che al 31 dicembre 1979 detta riserva può essere valutata pari a circa 9 miliardi di lire.

Alla costituzione della riserva in questione concorreranno gli avanzi annuali, che si presume saranno conseguiti nell'assicurazione temporanea di gruppo, avanzi che alla fine del decennio considerato possono essere valutati in circa 1.650 milioni di lire.

Per il reperimento della rimanente somma, pari a 7.350 milioni, dovrà essere corrisposto un contributo annuo che, esteso al primo decennio di applicazione delle nuove norme e riferito alle retribuzioni imponibili che, presumibilmente, saranno corrisposte in ognuno degli anni del detto periodo, è risultato pari all'1,90 per cento delle retribuzioni medesime.

Pertanto, il contributo complessivo che dovrà essere imposto a far tempo dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 — per garantire l'equilibrio tecnico della gestione per le prestazioni in capitale e per costituire, nella gestione medesima, la speciale riserva legale — è risultato pari al 18,90 per cento delle retribuzioni imponibili.

L'aliquota media di equilibrio della gestione per le prestazioni in capitale, di cui all'articolo 10, punto 2), lettere a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è variata, nel tempo, come segue:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTRIBUTO	DECORRENZA DEI CONTRIBUTI			
	Dal 1° gennaio 1956 (legge 2 aprile 1958, n. 377 articolo 83)	Dal 1° gennaio 1966 (legge 27 giugno 1967, n. 536 articolo 2)	Dal 1° agosto 1969 (decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1969)	Dal 1° gennaio 1970 (data indicata dall'attuale disegno di legge)
A carattere permanente	7,30 %	7,30 %	7,30 %	} 17,00 %
A carattere temporaneo:				
a) per l'equilibrio tra disponibilità e prestazione	2,70 %	7,70 %	9,70 %	
b) per la costituzione della riserva legale nel 1° decennio	—	—	—	1,90 %
TOTALE	10,00 %	15,00 %	17,00 %	18,90 %

Premesso quanto sopra in linea generale, si esamina adesso brevemente il contenuto dei singoli articoli del provvedimento.

Gli articoli da 1 a 3, compresi sotto il titolo I, concernono l'iscrizione al Fondo degli impiegati dipendenti dalle associazioni sindacali della categoria esattoriale, e precisamente:

l'articolo 1 prevede, previo il favorevole parere del comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge n. 377, la possibilità di iscrivere al Fondo gli impiegati dipendenti da quelle associazioni nazionali che abbiano tra i propri fini, per disposizione statutaria, la tutela e la rappresentanza di esattori o di lavoratori esattoriali.

La disposizione ha carattere innovativo nell'ordinamento del Fondo, in quanto estende la particolare tutela previdenziale prevista per la categoria a degli impiegati che svolgono attività affine a quella esattoriale, anche se non può qualificarsi esattoriale nel senso tipico dell'espressione.

La disposizione, però, non è nuova nel campo della previdenza di categoria, in quanto una norma quasi analoga a quella contenuta nell'articolo di cui qui si tratta è stata introdotta, con risultati veramente positivi sotto ogni aspetto, con l'articolo 4 della

legge 11 dicembre 1962, n. 1790, in favore di tutti i dipendenti dalle associazioni costituite tra le società concessionarie di pubblici servizi di telefonia, per la iscrizione al rispettivo Fondo speciale di previdenza;

l'articolo 2 stabilisce che la iscrizione al Fondo dei lavoratori di cui al precedente articolo decorre dalla data di assunzione presso la rispettiva associazione nazionale, disciplinando il calcolo dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione che per le prestazioni in capitale, dovuti in relazione alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, rispetto al compimento del triennio di servizio presso l'associazione di appartenenza;

l'articolo 3 differisce dal precedente articolo in quanto concerne esclusivamente la iscrizione al Fondo di quei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già maturato un triennio di servizio alla dipendenza delle associazioni sindacali di cui trattasi.

Gli articoli da 4 a 17 costituiscono il titolo II, concernente le norme relative al trattamento di pensione, che si riassumono come segue:

l'articolo 4 sostituisce l'articolo 6, lettera a), della legge n. 377 e dispone la tra-

sformazione dell'attuale sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali in un sistema a ripartizione, costituendo una speciale riserva pari all'importo di due annualità delle integrazioni delle pensioni poste a carico del Fondo, in corso di pagamento alla fine di ciascun anno;

l'articolo 5 sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1969, l'articolo 10, punto 1), della legge n. 377, e dispone che il contributo dovuto per il trattamento integrativo sia pari al 5,50 per cento della retribuzione imponibile, aumentando così l'attuale contributo di un'aliquota pari allo 0,50 per cento;

l'articolo 6 sostituisce l'articolo 13, ultimo comma del punto 1), della legge n. 377 ed aumenta il minimale della retribuzione imponibile dalle attuali lire 20.000 a lire 40.000 mensili;

l'articolo 7 sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1969, l'articolo 23, primo e secondo comma, della legge n. 377 ed eleva la percentuale della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione annua complessiva dal 63 al 65 per cento, disponendo che tale retribuzione non può essere, in alcun caso, superiore alla media di quelle riscosse nell'ultimo triennio, maggiorata del 20 per cento (attualmente la maggiorazione non può superare il 15 per cento);

l'articolo 8 aggiunge tre commi all'articolo 23 della legge n. 377, introducendo le maggiorazioni previdenziali per i familiari a carico, con un opportuno richiamo ricettizio della normativa vigente in proposito nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti;

l'articolo 9 sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1969, l'articolo 24 della legge n. 377, dettando le norme che qui di seguito si riassumono:

- determinazione della pensione complessiva dovuta dal Fondo, ove l'iscritto possa far valere dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, versati per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale, e liquidazione del supplemento di pensione per contributi versati od accreditati nell'assicurazione stessa successivamente alla decorrenza della corrispettiva pensione;

- diritto dell'iscritto al Fondo alla pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria in tutti i casi in cui la pensione dovuta dal Fondo stesso risulti inferiore;

- disciplina del trattamento dovuto nei casi d'invalidità;

- aumento della pensione annua minima dalle attuali lire 156.000 a lire 395.850;

- divisione della pensione annua in 13 quote mensili, di cui la 13^a da corrispondersi in occasione delle festività natalizie;

l'articolo 10 aggiunge un comma all'articolo 30 della legge n. 377, col quale si dispone che le disposizioni nell'articolo stesso contenute (sospensione della pensione ai pensionati che si reimpieghino presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette) si applicano anche ai pensionati che si occupino alle dipendenze di associazioni sindacali, e ciò in armonia a quanto si dispone con gli articoli da 1 a 3 dello stesso disegno di legge;

articoli 11 e 12. L'articolo 3 della legge n. 377 dispone che durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla legge del Fondo per la concessione della pensione complessiva, ch'è composta, com'è noto, dalla pensione della assicurazione generale e dalla eventuale integrazione del Fondo.

Non sempre peraltro i requisiti per il diritto alla pensione a carico del Fondo sono identici a quelli richiesti dall'assicurazione obbligatoria, soprattutto per quanto attiene alla pensione d'invalidità.

Infatti, mentre l'assicurazione obbligatoria subordina la concessione della pensione d'invalidità alla condizione che nei confronti degli aventi diritto sussistano almeno cinque anni di contribuzione (effettiva, volontaria o figurativa) ed un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione, il Fondo prevede la liquidazione di detta pensione soltanto quando gli iscritti possano far valere un minimo di cinque anni di contribuzione (effettiva o volontaria) e nel caso che la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione dal servizio presso esattorie o, in caso di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo, dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

Gli iscritti al Fondo che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie, quindi, qualora risultino invalidi ai sensi di legge dopo un anno dalla cessazione dal servizio, non possono ottenere la pensione d'invalidità dal Fondo. I medesimi, inoltre, ove continuino a mantenere l'iscrizione al Fondo per il fatto di avere maturato all'atto della cessazione dal servizio il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia (15 anni di contribuzione), per effetto del richiamato disposto dell'articolo 3

della legge n. 377, non possono neppure beneficiare della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria ancorché possano far valere in detta assicurazione il requisito contributivo richiesto per il diritto alla pensione: cioè un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Al fine di eliminare un così evidente ingiustificato trattamento e favorire in tali ipotesi i lavoratori, si è ravvisata la necessità di estendere, con l'articolo 11 del presente disegno di legge, anche nei confronti degli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio presso esattorie e ricevitorie dopo aver maturato il requisito minimo di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, la facoltà di annullare il rapporto assicurativo con il Fondo, richiedendo il pagamento di una somma *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo stesso e di conseguire così, immediatamente, la pensione d'invalidità da parte dell'assicurazione obbligatoria.

Con l'articolo 12 si è ritenuto opportuno riconoscere tale facoltà anche a favore degli iscritti già cessati dal servizio i quali, pur essendo stati riconosciuti invalidi, non hanno potuto ottenere per le considerazioni sopra esposte la pensione d'invalidità né dal Fondo né dall'assicurazione obbligatoria.

Con gli articoli 13, 14, 15 e 16 si sostituiscono: con l'articolo 13, gli articoli 34 e 35 della legge n. 377, a decorrere dal 1° gennaio 1969; con l'articolo 15, l'articolo 37, e con l'articolo 16, l'articolo 38 della stessa legge n. 377. Questi articoli, nel loro complesso, disciplinano il trattamento di pensione dovuto ai superstiti, sia nella forma di pensione indiretta che sotto forma di pensione di reversibilità, con richiamo ricettizio dell'ordinamento, socialmente più evoluto, vigente per l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

È auspicabile che per tutti gli altri Fondi speciali di previdenza, sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, si pervenga all'unificazione della disciplina giuridica concernente il trattamento dovuto ai superstiti, che attualmente si diversifica anche sensibilmente fra i vari Fondi.

L'articolo 17 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 1969, l'articolo 39 della legge n. 377 ed introduce nel Fondo il principio della perequazione automatica delle pensioni, con un richiamo ricettizio delle norme stabilite con l'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Negli articoli dal 18 al 29, che costituiscono il titolo III, è riportata la disciplina delle prestazioni in capitale, che si riassume nei seguenti termini:

L'articolo 18 modifica il punto 2) dell'articolo 2 della legge n. 377, e precisamente abroga il secondo comma di tale punto e sostituisce il primo comma, con il quale si dispone che il Fondo abbia una gestione separata per le prestazioni in capitale accentrata presso l'INPS, che gestisce già le prestazioni di pensione.

La determinazione assunta con il presente articolo è quanto mai opportuna, sia perché porta a responsabilizzare un unico istituto per la corresponsione agli aventi diritto delle prestazioni poste a carico del Fondo, sia perché determinerà una riduzione sensibile delle spese generali di amministrazione.

L'articolo 19 modifica l'articolo 5, comma primo, lettera *d*), della legge n. 377, al fine di stabilire che il parere del comitato speciale del Fondo, in materia di trattamento di anzianità, non sia limitato alle sole disposizioni che si intendano inserire nei contratti collettivi, ma sia esteso anche alle norme che si dovessero comprendere nei regolamenti aziendali.

L'articolo 20 sostituisce l'articolo 6, lettera *b*), della legge n. 377, introducendo il sistema della ripartizione annuale dell'onere, in sostituzione della capitalizzazione finanziaria, per quanto concerne la corresponsione della indennità di anzianità. Per quanto concerne, invece, l'integrazione dovuta nei casi di cessazione del rapporto per morte od invalidità dell'iscritto, i rappresentanti sindacali di categoria hanno espressamente richiesto che si conservasse l'attuale assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante.

L'articolo 21 — essendosi disposta la sostituzione del sistema della capitalizzazione finanziaria con il sistema della ripartizione annuale dell'onere con il precedente articolo — dispone la costituzione di una speciale riserva in seno alla gestione per le prestazioni in capitale, riserva il cui ammontare dovrà essere, alla fine di ciascun anno, pari al doppio dell'indennità di anzianità corrisposta nell'anno stesso. La prevista consistenza della riserva, che ovviamente tempera il sistema della ripartizione, sarà raggiunta in un decennio, mediante il versamento di un contributo pari all'1,90 per cento della retribuzione imponibile, posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

L'articolo 22 abroga il terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 377 e ne modifica il comma secondo, come logica conseguenza dell'accentramento presso l'INPS della gestione per le prestazioni in capitale: è naturale, infatti, che il rendiconto annuale del Fondo ponga in giusta evidenza sia le spese sostenute che gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie, le une e gli altri pertinenti alle due distinte gestioni.

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 10, punto 2), lettere a) e b), della legge n. 377, disponendo che il contributo complessivo del 17 per cento, dovuto per le prestazioni in capitale (non considerando qui l'1,90 per cento destinato alla costituzione della speciale riserva), sia per il 16 per cento destinato al pagamento dell'indennità di anzianità e per l'1 per cento devoluto all'assicurazione temporanea di gruppo, per la costituzione dei mezzi occorrenti per le integrazioni dovute nei casi di morte o d'invalidità degli iscritti.

L'articolo 24 dispone il rimborso delle anticipazioni, al tasso annuo del 5,50 per cento, fatte dalla gestione per le prestazioni delle pensioni alla gestione per le prestazioni in capitale, al fine di consentire il pagamento dell'indennità di anzianità fino alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 25 modifica l'articolo 41, punto 2), della legge n. 377, al fine di adeguarlo alla legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 9 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 27 giugno 1968, che hanno disposto essere sempre dovuta l'indennità di anzianità, e cioè anche nei casi di licenziamento per colpa o di dimissioni volontarie del lavoratore, prima esclusi ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

L'articolo 26 sostituisce l'articolo 42 della legge n. 377, concernente la corresponsione all'iscritto delle prestazioni in capitale al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, o ai superstiti in caso di morte.

L'articolo 27 sostituisce l'articolo 45 della legge n. 377, al fine di ampliare le possibilità di ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, ove il nuovo lavoro esattoriale abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto, disciplinandone le rispettive modalità.

L'articolo 28 sostituisce l'articolo 46 della legge n. 377, concernente la retribuzione alla quale dovranno essere commisurate le prestazioni in capitale. Tale articolo prevede che in caso di morte o d'invalidità dell'iscrit-

to l'onere delle prestazioni di cui trattasi sia a totale carico del Fondo.

L'articolo 29 sostituisce l'articolo 48 della legge n. 377, concernente la possibilità di concedere anticipazioni agli iscritti al Fondo, con oltre 15 anni di anzianità utili ai fini dell'indennità di anzianità, per la costruzione di appartamenti ad uso di abitazione propria. Le anticipazioni di cui trattasi dovranno essere concesse nei limiti delle disponibilità della gestione, delle indennità maturate dagli iscritti e nell'osservanza delle garanzie e delle modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione dell'INPS, previo parere del comitato speciale del Fondo.

Negli articoli dal 30 al 37, che costituiscono il titolo IV, sono comprese le norme transitorie e di attuazione, che si riassumono come segue:

L'articolo 30 dispone:

la riliquidazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, purché in essere alla data del 1° gennaio 1969, secondo un'apposita tabella di rivalutazione, con la quale si sostituisce la corrispondente tabella compresa sotto l'articolo 67 della legge n. 377;

la nuova determinazione delle pensioni spettanti ai superstiti, in correlazione al nuovo trattamento diretto di cui alla menzionata tabella e con le aliquote stabilite dall'articolo 13, che contiene un richiamo ricettizio delle misure vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

la corresponsione di una indennità *una tantum*, ai titolari dei trattamenti complessivi di cui ai precedenti commi, a titolo di miglioramenti non conseguiti nel periodo 1° gennaio 1963-31 dicembre 1968, indennità da corrispondersi secondo un'apposita tabella che comprende pure gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966.

L'articolo 31 dispone:

l'applicazione di percentuali di aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1969, oscillanti da un massimo del 30 per cento per le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950, ed un minimo del 3,17 per cento per le pensioni liquidate dal 1° febbraio 1957 alla data di entrata in vigore della legge;

la corresponsione di un certo numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, a tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969, secondo apposita tabella decrescente in relazione alla decorrenza della pensione. nel-

l'arco di tempo che va dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1968.

L'articolo 32 dispone la rivalutazione delle pensioni in essere alla data del 1° gennaio 1969, risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui ai precedenti articoli, secondo una tabella di coefficienti decrescenti, nella quale si tien conto delle variazioni del costo della vita verificatesi dal 1° giugno 1966 (data dell'ultimo scatto di scala mobile disposto in attuazione dell'articolo 39 della legge n. 377) al 31 dicembre 1968. Con il successivo 1° gennaio 1969 è abrogato l'articolo 39 della legge n. 377 e l'adeguamento automatico delle pensioni del Fondo, come si è visto esaminando l'articolo 17 del disegno di legge, è disposto con richiamo ricettizio delle norme contenute nell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 33 sostituisce l'articolo 57 della legge n. 377, disponendo che il supplemento di pensione ivi previsto dovrà essere pari alla quota di pensione liquidata dall'assicurazione generale, in relazione ai contributi obbligatori e volontari in essa versati.

L'articolo 34 dispone la cessazione della gestione INA, con effetto dalla data d'entrata in vigore della legge, e disciplina i rapporti di esso Istituto con il subentrante INPS, in modo che la gestione delle prestazioni in capitale non abbia a subire soluzioni di continuità.

L'articolo 35 sopprime, in conseguenza della disposizione contenuta nel precedente articolo, la rappresentanza dell'INA in seno al comitato speciale del Fondo, di cui all'articolo 4 della legge n. 377.

L'articolo 36, disponendo l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1967, n. 536, in sostanza ne riproduce il contenuto, con qualche variante di scarso rilievo, riconoscendo la potestà permanente del Governo di disporre la variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo, in relazione al suo fabbisogno ed alle risultanze di gestione dell'anno precedente, mediante decreto del Presidente della Repubblica, da proporsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.

Al fine di evitare possibili equivoci, si deve precisare che quest'articolo non contiene una delega legislativa, nel qual caso difetterebbe il requisito temporale di cui all'articolo 76 della Costituzione; non è in contrasto con l'articolo 23 della stessa Costituzione, che indubbiamente consente una ripartizione di competenze tra gli organi legislativi e quelli amministrativi, riservando alla legge la funzione primaria di configurare la fattispecie astratta dell'obbligo impositivo, con la indicazione del tipo di prestazione, dei soggetti obbligati e dei criteri che delimitino la discrezionalità della pubblica amministrazione (v. sentenze della Corte costituzionale 16 gennaio 1957, n. 4; 4 luglio 1957, n. 122; 3 maggio 1963, n. 55; 18 giugno 1963, n. 93; 13 febbraio 1969, n. 21) e lasciando al regolamento o ad altro provvedimento amministrativo (nel caso dell'articolo in esame al decreto del Capo dello Stato) il compito di concretizzare la previsione normativa, con la indicazione delle modalità di esecuzione e della misura della prestazione imposta.

Disposizioni analoghe a quella dell'articolo in esame sono contenute: nell'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, concernente il Fondo di previdenza del personale dipendente dalle aziende private del gas; nell'articolo 13 della legge 13 luglio 1967, n. 583, relativa al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; nell'articolo 15 della legge 24 settembre 1966, n. 370, concernente il Fondo speciale di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, interessante il Fondo speciale di previdenza del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, emanato in attuazione della delega concessa al Governo con l'articolo 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

L'articolo 37 dispone l'abrogazione degli articoli 40, 44 e 47 della legge n. 377, della legge 27 giugno 1967, n. 536, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonché di tutte le altre norme incompatibili o contrarie con quelle dello schema di disegno di legge, cui la presente relazione è oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISCRIZIONE AL FONDO DEI DIPENDENTI DA ASSOCIAZIONI NAZIONALI AVENTI PER STATUTO LA TUTELA E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE DI ESATTORI O DI LAVORATORI ESATTORIALI.

ART. 1.

Le associazioni nazionali che hanno, per statuto, la tutela e la rappresentanza sindacale unicamente di esattori o di lavoratori esattoriali, possono, previo parere favorevole del comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, iscrivere al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, i lavoratori — cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e successive aggiunte e modificazioni — che prestano la loro opera in via continuativa ed in modo esclusivo alle dipendenze delle predette associazioni. L'iscrizione, qualora venga esercitata la facoltà di cui al presente comma, è obbligatoria per tutto il personale in possesso dei requisiti prescritti.

L'iscrizione di cui al precedente comma può avvenire solo dopo che i lavoratori interessati abbiano compiuto il terzo anno di effettivo servizio presso la stessa associazione, salvo che essi risultino già iscritti, ed è subordinata all'applicazione, ai lavoratori stessi, degli accordi economici collettivi di lavoro del settore esattoriale, da depositarsi presso il Fondo a cura delle associazioni, a termini dell'articolo 14 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Per gli accordi che risultassero già depositati le associazioni indicheranno quali di essi sono applicabili ai propri lavoratori.

Le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, concernenti l'esattore ed il ricevitore delle imposte dirette o le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, si intendono riferite anche alle associazioni di cui sopra.

Ai dipendenti di cui al primo comma si applicano tutte le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, sia per quanto riguarda i contributi sia per quanto riguarda le prestazioni.

ART. 2.

L'iscrizione dei lavoratori al Fondo, ai sensi del precedente articolo, decorre dalla data di assunzione presso la rispettiva associazione.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione al Fondo, sia presentata entro un mese dalla data di compimento del terzo anno di servizio, i contributi dovuti per il trattamento integrativo di pensione e per le prestazioni di capitale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo modificato dagli articoli 5 e 23 della presente legge, saranno calcolati, per il triennio di servizio compiuto, nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, con diritto dell'associazione di rivalersi sul lavoratore per la quota posta a suo carico.

Qualora la domanda di iscrizione al Fondo sia presentata trascorso il termine di un mese dal compimento del primo triennio di servizio, saranno applicate, per la sistemazione del periodo di anzianità pregressa, le norme previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377, per i casi di accertata omissione contributiva.

Per i periodi di servizio prestati presso le suddette associazioni, scoperti di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la regolarizzazione dovrà essere effettuata in base alle norme previste, per la stessa ipotesi di scopertura contributiva, dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

ART. 3.

L'iscrizione dei lavoratori di cui al precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già in servizio da oltre tre anni alle dipendenze di una delle associazioni sindacali di cui all'articolo stesso, deve essere richiesta al Fondo dall'associazione interessata entro il termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della legge.

L'iscrizione ha decorrenza dalla data di assunzione alle dipendenze dell'associazione sindacale richiedente.

La sistemazione delle anzianità maturate alle dipendenze dell'associazione sindacale

richiedente anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, dovrà avvenire:

a) per il trattamento integrativo di pensione, mediante versamento del contributo di cui all'articolo 10, primo comma, punto 1), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, da calcolarsi sulla retribuzione in vigore alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, in base agli accordi economici collettivi di lavoro da depositare o da indicare a termini dell'articolo 1 della presente legge.

I periodi per i quali viene effettuato il versamento del contributo previsto al precedente comma, devono risultare coperti da contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Qualora i contributi dovuti alla suddetta assicurazione obbligatoria risultino prescritti ai sensi delle norme sull'assicurazione stessa, dovrà effettuarsi la relativa regolarizzazione in base alle disposizioni previste, per la stessa ipotesi di scopertura contributiva, dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1958, n. 377;

b) per le prestazioni di capitale, mediante versamento dell'intero importo della indennità di anzianità maturata a favore di ciascun lavoratore interessato alla data della domanda di iscrizione al Fondo.

I contributi e gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere rateizzati, a richiesta delle associazioni interessate. Il Comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, stabilirà le relative modalità, ivi compreso il saggio di interesse in misura non inferiore a quello legale.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE.

ART. 4.

La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1, dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.

In sede di prima costituzione, l'ammontare della predetta riserva deve essere pari al-

l'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968 ».

ART. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13 ».

ART. 6.

L'ultimo comma del punto 1) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo ».

ART. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti:

« All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese di trascurano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento ».

ART. 8.

Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo è corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inva-

lidità, la vecchiaia e i superstiti, sempreché sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalità di detta assicurazione.

La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sempreché sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.

La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo ».

ART. 9.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.

Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva è aumentata di una somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previ-

sto dal punto secondo dell'articolo 21, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, né risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo, non può essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.

La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno ».

ART. 10.

All'articolo 30 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pensionati del Fondo che si occupino, con iscrizione al Fondo medesimo, alle dipendenze di associazioni sindacali a carattere nazionale, che hanno per statuto la tutela e la rappresentanza sindacale unicamente di esattori o di lavoratori esattoriali ».

ART. 11.

La facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.

Una volta esercitata la facoltà prevista dal precedente comma, non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.

ART. 12.

Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di reversibilità o indiretta.

Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto dante causa ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

Anche per quanto riguarda le condizioni di età, le condizioni di invalidità del coniuge o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità del coniuge o della

inabilità dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato allo iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti ».

ART. 14.

Le pensioni e quote di pensione di reversibilità o indiretta, liquidate ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione della presente legge, a favore di figli in età compresa tra il diciottesimo e il ventunesimo anno sono corrisposte fino al compimento del ventunesimo anno di età. Le pensioni e quote di pensione non dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono poste a carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Le persone di cui al comma precedente possono continuare nel beneficio della pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, purché sussistano le condizioni previste dall'articolo 13 della presente legge.

ART. 15.

L'articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« La vedova, il vedovo e i figli cessano dal diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Al coniuge che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni ».

ART. 16.

L'articolo 38 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la

liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.

Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza, ai genitori e, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.

Per la liquidazione dell'indennità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di quest'ultima assicurazione ».

ART. 17.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni è applicata secondo le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 l'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE.

ART. 18.

Il punto 2 dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni è tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata ».

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

ART. 19.

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *d*) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità, che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali ».

ART. 20.

La lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2, dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidità dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con un'assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante ».

ART. 21.

Nella gestione di cui all'articolo 18 della presente legge è costituita una speciale riserva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennità di anzianità corrisposte nell'anno medesimo.

Tale consistenza sarà raggiunta entro il primo decennio di applicazione della presente legge. Per il raggiungimento della prevista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo annuo per la durata del decennio, a totale carico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

La riserva di cui al primo comma sarà incrementata degli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto.

ART. 22.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita

al Fondo, sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni ».

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è abrogato.

ART. 23.

Il punto 2, lettere a) e b), dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2, con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo è assegnato:

a) per il 16 per cento alla gestione per le indennità di anzianità;

b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto ».

ART. 24.

Dal gettito dei contributi di cui all'articolo 10, punto 2, lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dal precedente articolo 23, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a reintroitare, a favore del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, le somme, maggiorate dell'interesse al tasso annuo del 5,50 per cento, anticipate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il pagamento delle indennità di anzianità.

ART. 25.

Il punto 2) dell'articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« 2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità ».

ART. 26.

L'articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto

al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità, agli aventi diritto ai termini dell'articolo 2122 del codice civile;

per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione è fatta in parti uguali ».

ART. 27.

L'articolo 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'indennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.

Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della

concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione ».

ART. 28.

L'articolo 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni *ad personam*, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.

Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni *ad personam*, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento è valido ai sensi dell'articolo 635 del codice di procedura civile.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo ».

ART. 29.

L'articolo 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo.

Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme

dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese ».

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.

ART. 30.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità in essere alla data del 1° gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'articolo 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377, quelli riportati nella seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:

Classe di importo della pensione base annua		Importo annuo del nuovo trat- tamento com- plessivo di pen- sione spettante con decorrenza dal 1° gennaio 1969
1 ^a	fino a lire 499	395.850
2 ^a	da lire 500 » » 999	468.650
3 ^a	» » 1.000 » » 1.499	526.500
4 ^a	» » 1.500 » » 2.499	581.100
5 ^a	» » 2.500 » » 3.499	634.400
6 ^a	» » 3.500 » » 4.999	715.650
7 ^a	» » 5.000 » » 6.499	793.650
8 ^a	» » 6.500 » » 7.999	868.400
9 ^a	» » 8.000 » » 9.999	939.250
10 ^a	» » 10.000 » » 11.999	977.600
11 ^a	» » 12.000 » » 14.999	1.014.000
12 ^a	» » 15.000 » » 17.999	1.020.500
13 ^a	» » 18.000 » » 23.999	1.025.050
14 ^a	» » 24.000 » » 29.999	1.028.950
15 ^a	» » 30.000 » » 41.999	1.032.200
16 ^a	» » 42.000 » » 53.999	1.033.500
17 ^a	» » 54.000 » » 65.999	1.034.150
18 ^a	» » 66.000 in poi	1.034.800

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai superstiti, derivanti da pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella di cui sopra, con effetto dal 1° gennaio 1969 e dalla decorrenza della pensione indi-

retta o di reversibilità se posteriore, le aliquote stabilite dall'articolo 13 della presente legge.

Il nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di reversibilità, comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è corrisposto dal Fondo suddiviso in 13 quote mensili, con le modalità previste dall'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo modificato dall'articolo 9 della presente legge.

Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo è corrisposta un'indennità *una tantum*, a titolo di miglioramenti riferiti al periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua		Somme da corrispondere a titolo forfettario ai titolari di pensione	
		Diretta	Indiretta o di reversibilità
1 ^a	fino a lire 499	766.453	784.453
2 ^a	da lire 500 » » 999	1.063.865	784.453
3 ^a	» » 1.000 » » 1.499	1.178.366	784.453
4 ^a	» » 1.500 » » 2.499	1.265.997	784.453
5 ^a	» » 2.500 » » 3.499	1.340.698	784.453
6 ^a	» » 3.500 » » 4.999	1.466.016	912.882
7 ^a	» » 5.000 » » 6.499	1.571.611	1.039.052
8 ^a	» » 6.500 » » 7.999	1.657.487	1.163.581
9 ^a	» » 8.000 » » 9.999	1.722.963	1.223.629
10 ^a	» » 10.000 » » 11.999	1.718.785	1.236.442
11 ^a	» » 12.000 » » 14.999	1.701.004	1.241.514
12 ^a	» » 15.000 » » 17.999	1.626.496	1.206.704
13 ^a	» » 18.000 » » 23.999	1.545.182	1.168.024
14 ^a	» » 24.000 » » 29.999	1.457.075	1.122.472
15 ^a	» » 30.000 » » 41.999	1.362.839	1.079.435
16 ^a	» » 42.000 » » 53.999	1.261.812	1.029.533
17 ^a	» » 54.000 » » 65.999	1.153.978	975.758
18 ^a	» » 66.000 in poi	1.046.826	922.367

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

ART. 31.

Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti per-

centuali di aumento, con effetto dal 1° gennaio 1969:

30 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;

28 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

24 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

23 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

18 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

10 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;

9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957;

3,17 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è costituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le sopraindicate percentuali di aumento si applicano sull'importo della pensione che sarebbe loro spettata secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Qualora l'ammontare della pensione così rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, continuerà ad essere corrisposta tale ultima pensione.

Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le predette percentuali di aumento non sono applicate a detta quota supplementare di pensione.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del trattamento di pensione adeguato con la applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potrà essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente articolo 30 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, variabile in relazione all'anno di decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto:

DECORRENZA ORIGINARIA DELLA PENSIONE	Numero delle mensilità di pensione dell'importo in godimento al 31 dicembre 1968 da corrispondere a titolo forfettario					
	PENSIONI DIRETTE			PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITÀ		
	Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età		Di importo superiore al minimo	Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età	
		Inferiore a 65 anni	Parl o superiore a 65 anni		Inferiore a 65 anni	Parl o superiore a 65 anni
Dal 1° genn. 1950 al 31 dic. 1950 .	21,76	49,05	35,80	34,79	59,18	35,80
» 1° genn. 1951 » 31 dic. 1951 .	20,31	49,05	35,80	33,14	59,18	35,80
» 1° genn. 1952 » 31 dic. 1952 .	17,40	49,05	35,80	29,34	59,18	35,80
» 1° genn. 1953 » 31 dic. 1953 .	16,68	49,05	35,80	29,01	59,18	35,80
» 1° genn. 1954 » 31 dic. 1954 .	13,05	49,05	35,80	24,88	59,18	35,80
» 1° genn. 1955 » 31 dic. 1955 .	7,25	49,05	35,80	18,28	59,18	35,80
» 1° genn. 1956 » 31 gen. 1957 .	6,53	51,54	35,80	17,46	59,18	35,80
» 1° febb. 1957 » 31 dic. 1957 .	2,30	52,74	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1958 » 31 dic. 1958 .	2,30	55,09	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1959 » 31 dic. 1959 .	2,30	54,73	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1960 » 31 dic. 1960 .	2,30	55,84	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1961 » 31 dic. 1961 .	2,30	57,01	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1962 » 31 dic. 1962 .	2,30	58,08	35,80	12,64	59,18	35,80
» 1° genn. 1963 » 31 dic. 1963 .	2,14	53,63	27,28	12,49	59,18	27,28
» 1° genn. 1964 » 31 dic. 1964 .	1,80	35,62	17,70	12,27	35,62	17,70
» 1° genn. 1965 » 31 dic. 1965 .	1,44	27,54	11,32	10,76	27,54	11,32
» 1° genn. 1966 » 31 dic. 1966 .	1,04	15,77	7,27	7,73	15,77	7,27
» 1° genn. 1967 » 31 dic. 1967 .	0,62	8,98	3,94	4,64	8,98	3,94
» 1° genn. 1968 » 31 dic. 1968 .	0,21	2,53	1,14	1,55	2,53	1,14

Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.

ART. 32.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi dell'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, tengono conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi dal 1° giugno 1966 al 31 dicembre 1968.

Pensioni con decorrenza anteriore al giugno 1966 . . . coeff. 1,040627

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1966 e il 31 dicembre 1966 . . . coeff. 1,038534

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967 . . . coeff. 1,119925

Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1968 e il 31 dicembre 1968 . . . coeff. 1,006921

ART. 33.

L'articolo 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nell'assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltreché alla pensione calcolata ai sensi dell'articolo 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi ».

ART. 34.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, affidatagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma della

legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve rimettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione, chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a quest'ultimo Istituto le attività eventualmente esistenti.

Il rendiconto di cui al precedente comma, previo parere del comitato speciale del Fondo, è reso definitivo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti fino allora facenti capo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in forza della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e provvede ad erogare le prestazioni dovute agli aventi diritto per le domande di liquidazione non ancora definite, nonché per quelle presentate dopo tale data e comunque per gli eventi maturati a partire dalla data stessa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fascicoli individuali, i documenti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro documento e atto in suo possesso concernente i rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.

ART. 35.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è soppressa.

ART. 36.

Le aliquote contributive di cui all'articolo 10, nn. 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 5 e 23 della presente legge, possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione dell'anno precedente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la variazione viene disposta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

del tesoro, sentito il comitato speciale del Fondo.

Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente.

Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potrà essere variato, con le modalità e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente articolo 21, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio.

È abrogato l'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1967, n. 536.

ART. 37.

Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27 giugno 1967, n. 536, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, nonché tutte le norme incompatibili o contrarie con quelle della presente legge.

ART. 38.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.